

Split payment, ecco le novità del decreto attuativo - Responsabilità anche ai revisori

di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini – 2 febbraio 2015 (articolo con accesso libero)

<http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com>

L'atteso decreto del ministero dell'Economia conferma le modalità attuative dello split payment già anticipate sul Quotidiano degli enti locali e della Pa, si sofferma sui controlli, demandati anche ai revisori, mentre sorvola sui molti problemi applicativi che restano in piedi (operazioni pagate sui fondi economici, note di credito, eccetera). Nel chiarire l'impatto del meccanismo sulle operazioni della sfera commerciale, fa emergere due distinte vie di contabilizzazione dello split fra operazioni istituzionali e commerciali.

Vigilanza da parte dei revisori dei conti

Il decreto specifica, prima di tutto, che anche i revisori dei conti sono chiamati a vigilare sulla corretta esecuzione dei versamenti dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni. Per questa ragione, anche i professionisti devono affrontare le tante novità introdotte dalla «scissione contabile» nella gestione dei pagamenti.

Conferme

Il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni di acquisto di beni e servizi fatturate a partire dal 1° gennaio 2015; i documenti fiscali devono esporre l'importo comprensivo di Iva, con l'annotazione «scissione dei pagamenti». Tutte le fatture emesse nei confronti di amministrazioni pubbliche sono soggette allo split payment; le uniche esclusioni sono per:

- le fatture soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (revisori dei conti, avvocati, eccetera);
- le operazioni per le quali le amministrazioni pubbliche sono debitori d'imposta, come le fatture soggette al regime del reverse charge.

L'Iva, in via preliminare, sarà esigibile al momento del pagamento della fattura; è tuttavia consentito all'amministrazione acquirente di optare per l'esigibilità anticipata al momento della ricezione della stessa. Per i fornitori, non è più applicabile il regime Iva ad esigibilità differita.

Modalità di versamento dell'Iva e deroga iniziale

Gli enti possono scegliere fra le tre diverse opzioni di versamento:

- mensile, entro il giorno 16 del mese, cumulando le fatture la cui imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;
- giornaliero, per l'imposta divenuta esigibile il giorno stesso;
- distintamente per ogni fattura la cui imposta è divenuta esigibile. Il versamento deve essere effettuato senza possibilità di compensazione orizzontale, utilizzando un apposito codice tributo, per gli enti locali, tramite «F24 Enti Pubblici».

Il decreto disciplina anche le modalità di versamento per le altre amministrazioni pubbliche. In sede di prima applicazione il ministero concede tempo per l'adeguamento dei sistemi informativi fino al 31 marzo; pertanto, per le operazioni la cui Iva è divenuta esigibile entro il 31 marzo, il versamento va effettuato entro il 16 aprile. Va quindi accantonata da subito l'Iva da riversare all'Erario.

Operazioni in area commerciale

Il decreto introduce, per l'Iva trattenuta ai fornitori e registrata come Iva a credito (registro Iva

acquisti), l'obbligo di registrare il medesimo importo dell'Iva anche come Iva a debito (registro Iva vendite o corrispettivi). Pertanto, per queste operazioni effettuate in ambito commerciale, l'Iva non va versata all'Erario con F24EP, ma entrerà nella liquidazione periodica Iva, al pari delle fatture soggette al reverse charge.

L'esempio

Volendo fare un esempio, per le fatture relative alle utenze di un servizio rilevante ai fini Iva come la mensa, il Comune:

- pagherà il fornitore per il solo imponibile (€ 100);
- registrerà l'iva (€ 22) nel registro acquisti;
- contestualmente registrerà l'iva (€ 22) nel registro Iva vendite (il termine è 15 giorni del mese successivo a quello dell'esigibilità);
- chiuderà la fattura con un mandato di pagamento quietanzato con reversale di incasso imputata fra le entrate dell'ente.

Seguirà, come di consueto, la liquidazione periodica iva del mese o del trimestre.

Monitoraggio e controlli

L'Agenzia delle entrate, previo accordo con la Ragioneria Generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei versamenti effettuati nonché le informazioni contenute nelle fatture elettroniche. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dell'amministrazione finanziaria - eventualmente in formato elettronico - la documentazione utile per verificare la corrispondenza fra l'importo dell'Iva dovuta e quello dell'Iva versata per ciascun mese di riferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA